



# Statuto

# Statuto

**Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza  
a favore dei Dottori Commercialisti**

Via della Purificazione, 31  
00187 - ROMA

## GUIDA ALLA LETTURA "STORICA" DELLO STATUTO

Le integrazioni e le modifiche deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27/03/98 sono evidenziate in VERDE ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione in data 31/8/98.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 20/04/99 sono evidenziate in GRIGIO ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione in data 1/9/99.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 29/11/00 sono evidenziate in VIOLA ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione in data 27/5/02.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27/06/01 sono evidenziate in BLU ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione in data 4/10/01.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 28/11/01 sono evidenziate in ROSSO ed illustrate a piè di pagina con relative note. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione in data 27/5/02.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 29/11/02 sono evidenziate in TURCHESE ed illustrate a piè di pagina con relative note. Con decreto interministeriale 24/7/03 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 15/10/03 sono evidenziate in ARANCIONE ed illustrate a piè di pagina con relative note. Con decreto interministeriale 2/4/04 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, è pervenuto alla loro approvazione.

Le modifiche e le integrazioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27-28/11/03 e ratificate dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 19/5/04 sono evidenziate in BORDEAUX ed illustrate a piè di pagina con relative note. Con decreto interministeriale 14/7/04 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pervenuto alla loro approvazione.

Aggiornato al 10/3/05

## INDICE

- ◆ Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
  - Art. 1 - Natura e denominazione
  - Art. 2 - Finalità e autonomia
  - Art. 3 - Sede
  - Art. 4 - Durata
  
- ◆ Titolo II: ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE ALLA CASSA
  - Art. 5 - Iscrizione e associazione
  - Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione e reinscrizione
  - Art. 7 - Diritti e obblighi
  - Art. 8 - Trasparenza nel rapporto con gli Associati e i destinatari delle prestazioni
  
- ◆ Titolo III: CONTRIBUTIONE E TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONI, CONTRIBUTIONI ED ATTI ACCESSORI<sup>1</sup>
  - Art. 9 - Obbligo e forme della contribuzione
  - Art. 9bis - Termini in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori<sup>2</sup>
  
- ◆ Titolo IV: TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
  - Art. 10 - Prestazioni
  - Art. 11 - Beneficiari
  
- ◆ Titolo V: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE INTERNO
  - Art. 12 - Organi
  - Art. 13 - Assemblea degli Associati e elezione dell'Assemblea dei Delegati
  - Art. 14 - Composizione e durata dell'Assemblea dei delegati
  - Art. 15 - Competenze dell'Assemblea dei delegati
  - Art. 16 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati
  - Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
  - Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
  - Art. 19 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
  - Art. 20 - Composizione e durata della Giunta esecutiva
  - Art. 21 - Competenze della Giunta esecutiva
  - Art. 22 - Convocazione e deliberazioni della Giunta esecutiva
  - Art. 23 - Presidente della Cassa
  - Art. 24 - Norme di comportamento degli Amministratori
  - Art. 25 - Collegio dei sindaci
  - Art. 26 - Direttore Generale
  - Art. 27 - Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale
  - Art. 28 - Conflitto di interessi<sup>3</sup>
  
- ◆ Titolo VI: PATRIMONIO E ENTRATE
  - Art. 29 - Patrimonio
  - Art. 30 - Entrate
  - Art. 31 - Variabilità delle entrate contributive

---

<sup>1</sup> Integrazione A.d.D. 29/11/02

<sup>2</sup> Integrazione articolo A.d.D. 29/11/02

<sup>3</sup> Integrazione articolo A.d.D. 27-28/11/03

- ◆ Titolo VII: GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
  - Art. 32 - Equilibrio finanziario della gestione
  - Art. 33 - Esercizio sociale e bilanci
  - Art. 34 - Bilancio tecnico
  - Art. 35 - Riserva legale
  - Art. 36 - Impieghi
  
- ◆ Titolo VIII: PERSONALE
  - Art. 37 - Personale
  
- ◆ Titolo IX: LIBRI SOCIALI
  - Art. 38 - Libri sociali
  
- ◆ Titolo X: VIGILANZA SULLA CASSA
  - Art. 39 - Invio delle deliberazioni per l'approvazione
  - Art. 40 - Esecutività di altri atti
  - Art. 41 - Comunicazioni all' Albo delle Associazioni
  
- ◆ Titolo XI: DISPOSIZIONI FINALI
  - Art. 42 - Proroga delle funzioni
  - Art. 43 - Norme di rinvio
  
- ◆ Titolo XII: NORME TRANSITORIE
  - Art. 44 - *Composizione della Giunta Esecutiva<sup>4</sup>*
  - Art. 45 - *Delega al Consiglio di Amministrazione<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Modifica articolo A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente "Conferma degli Organi"

<sup>5</sup> Modifica articolo A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente "Adeguamento della contabilità"

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Natura e denominazione**

1.1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC), istituita con Legge 3.2.1963, n.100<sup>6</sup>, in prosieguo denominata "Cassa", a seguito della deliberazione del 19 dicembre 1994, adottata a norma dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.6.1994, n. 509 dal Comitato dei Delegati, avente ad oggetto la trasformazione della sua personalità giuridica, é ente di diritto privato assimilato all'associazione, con gli adattamenti derivanti dal citato decreto 30.6.1994, n. 509.

1.2 abrogato<sup>7</sup>

### **Art. 2 - Finalità e autonomia**

2.1. La Cassa espleta, senza scopo di lucro e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nell'ambito dei principi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari già esercitate dalla Cassa prima della trasformazione, ferma restando anche l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione.

2.2. Nell'esercizio delle finalità istituzionali, riconducibili all'articolo 38 della Costituzione, la Cassa si avvale delle strumentazioni previste dalla legislazione<sup>8</sup> allo scopo di garantire la tutela previdenziale e assistenziale con i connessi obblighi contributivi<sup>9</sup>.

2.3. La Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei Dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Per esigenze di studio e sviluppo della sicurezza sociale, la Cassa può promuovere iniziative nell'ambito delle finalità istituzionali anche attraverso la partecipazione a società, Enti, Organismi ed Associazioni in Italia, nell'Unione Europea ed all'Estero<sup>10</sup>.

2.4. La Cassa eroga i propri servizi secondo criteri di trasparenza e efficienza.

### **Art. 3 - Sede**

---

<sup>6</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03 con eliminazione del comma 2 che recitava "1.2. L'Ente conserva la denominazione di "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti" (C.N.P.A.D.C.)."

<sup>7</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03

<sup>8</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "...si avvale delle strumentazioni di carattere pubblicistico previste ..."

<sup>9</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "...garantire l'effettività della tutela previdenziale e assistenziale e l'adempimento dei connessi obblighi contributivi."

<sup>10</sup> Integrazione A.d.D 27/03/98

3.1. La Cassa ha sede legale in Roma<sup>11</sup>.

3.2. Con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, si possono costituire o sopprimere sedi distaccate o secondarie in rapporto ad esigenze che lo rendessero necessario od opportuno.

#### Art. 4 - Durata

4. La Cassa, quale associazione di interesse pubblico, ha durata illimitata e non potrà farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei suoi Organi.<sup>12</sup>

### TITOLO II: ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE ALLA CASSA

#### Art. 5 - Iscrizione e associazione

5.1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati<sup>13</sup>, in virtù delle disposizioni vigenti<sup>14</sup>, i Dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.

5.2. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea dei delegati<sup>15</sup>.

5.3. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione, esaminati i presupposti della sua obbligatorietà<sup>16</sup>, avviene d'ufficio con comunicazione all'interessato il quale<sup>17</sup> è obbligato a versare i contributi dovuti debitamente rivalutati e le penali secondo le vigenti disposizioni<sup>18</sup>.

5.4. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui avviene.

5.5. La qualità di iscritto comporta l'associazione alla Cassa con la facoltà di esercitare le prerogative di cui al successivo articolo 7.

---

<sup>11</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: eliminato il testo originario "attualmente alla Via della Purificazione, 31".

<sup>12</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente comma "La durata dell'Ente è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei suoi Organi"

<sup>13</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>14</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "... in virtù delle vigenti disposizioni legislative ed ai fini degli obblighi e dei diritti di cui ai successivi articoli 7 e 8, ..."

<sup>15</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente comma "L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione è effettuato sulla base dei criteri già stabiliti dal Comitato dei delegati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, delle Legge 29 gennaio 1986, n. 21 e dalle successive deliberazioni adottate al riguardo dalla Assemblea dei delegati"

<sup>16</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>17</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03

<sup>18</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03

5.6. Il domicilio legale di ogni iscritto, per quanto concerne i rapporti con la Cassa, è quello risultante dalla comunicazione dell'Ordine di appartenenza ovvero quello reso noto dall'iscritto con apposita comunicazione.

5.7.<sup>19</sup> Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i Dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale. A tal fine, gli interessati devono comunicare e documentare alla Cassa, nel termine previsto per l'iscrizione, le condizioni che li esonerano da tale obbligo.

5.8.<sup>20</sup> Il rapporto fra periodi di inattività professionale e anzianità di iscrizione è regolato dalla normativa già vigente al momento della trasformazione della Cassa e da eventuali successive modifiche.

#### Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione e reinscrizione

6.1. L'iscrizione alla Cassa cessa<sup>21</sup>, con conseguente cessazione del rapporto associativo:

- a) per cancellazione dall'albo professionale o per<sup>22</sup> effettiva cessazione dell'attività professionale comprovata anche dalla contestuale disattivazione della correlata posizione fiscale;
- b) per l'opzione, in relazione all'esercizio di un'ulteriore professione, a favore di altro Ente gestore di previdenza obbligatoria<sup>23</sup> per liberi Professionisti;
- c) per cancellazione d'ufficio, qualora l'Associato<sup>24</sup> non eserciti l'opzione a favore di essa entro sei mesi dalla nuova iscrizione secondo le norme di cui all'articolo 32 della legge 29 gennaio 1986, n. 21;
- d) per decesso dell'Associato<sup>25</sup>;
- e) su richiesta dell'Associato ai sensi del comma 7 del precedente articolo 5.<sup>26</sup>

6.2. In caso di ricostituzione dei presupposti, si procede a nuova iscrizione. Ove il professionista<sup>27</sup> reinscritto abbia ottenuto in precedenza la restituzione dei contributi, questi ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, secondo le norme del Regolamento.<sup>28</sup>

#### Art. 7 - Diritti e obblighi

---

<sup>19</sup> Per effetto della soppressione del comma 5.7 ("I dottori commercialisti, iscritti alla Cassa, ai sensi del comma 1 e, quindi, associati, ai sensi del comma 5, verranno, d'ora in avanti, più semplicemente indicati come "Associati".) viene modificata la numerazione del comma (da 5.8 a 5.7)

<sup>20</sup> Per effetto della cancellazione del comma 5.7, viene modificata la numerazione del comma (da 5.9 a 5.8)

<sup>21</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 che sostituisce il precedente " Il rapporto di iscrizione alla Cassa viene meno"

<sup>22</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>23</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 la precedente formulazione era "...Ente gestore di previdenza pensionistica obbligatoria ..."

<sup>24</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: il lemma "iscritto" è sostituito dal vocabolo "associato"

<sup>25</sup> idem c.s.

<sup>26</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>27</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 che sostituisce il termine "soggetto"

<sup>28</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 che sostituisce " trova applicazione, ai fini del ripristino del pregresso periodo di anzianità, il comma 3 dell'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21."

7.1. Gli **Associati**<sup>29</sup> fruiscono, alle condizioni richieste e nelle misure previste, delle prestazioni previdenziali e assistenziali; sono destinatari delle informazioni e possono accedere agli atti della Cassa secondo le norme di cui al successivo articolo 8; possono ricorrere avverso provvedimenti che li riguardano. Inoltre, gli stessi, in qualità di Associati:

- a) eleggono i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- b) partecipano alla vita deliberativa tramite i rappresentanti eletti negli Organi della Cassa;
- c) fruiscono del diritto di elettorato passivo ai fini della formazione dell'Assemblea dei delegati ed altresì, alle condizioni indicate negli articoli del successivo Titolo V, degli altri Organi della Cassa.

7.2. In caso di cessazione del rapporto con la Cassa, a parte quanto può spettare in termini di prestazioni pensionistiche e assistenziali o di restituzione dei contributi, non sussiste alcun diritto né può essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio della Cassa.

7.3. Gli **Associati**<sup>30</sup> contribuiscono al finanziamento della Cassa nelle forme di cui al successivo Titolo III.

#### **Art. 8 - Trasparenza nel rapporto con gli **Associati**<sup>31</sup> e i destinatari delle prestazioni**

8.1. La trasparenza nel rapporto con gli **Associati**<sup>32</sup> e i destinatari delle prestazioni della Cassa è garantita tramite:

- a) la facoltà di ciascun diretto interessato di consultare e richiedere, con adeguata motivazione, estratti dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi della Cassa;
- b) il diritto di ciascun diretto interessato di ottenere informazioni sulla posizione assicurativa e sull'avvio e lo svolgimento delle procedure inerenti l'erogazione delle prestazioni dovutegli.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione adotta una specifica deliberazione in merito alle modalità di esercizio delle predette prerogative e alle modalità da seguire per darvi seguito da parte della Amministrazione della Cassa.

### **Titolo III: CONTRIBUZIONE E TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONI, CONTRIBUZIONI ED ATTI ACCESSORI**<sup>33</sup>

#### **Art. 9 - Obbligo e forme della contribuzione**

9.1. Al fine di garantire la provvista delle risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni, gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, iscritti o comunque tenuti all'iscrizione alla Cassa<sup>34</sup>, sono obbligati a contribuire sotto forma di contributo soggettivo annuo in percentuale del reddito professionale netto prodotto

---

<sup>29</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: il lemma "iscritto" è sostituito dal vocabolo "associato"

<sup>30</sup> idem c.s.

<sup>31</sup> idem c.s.

<sup>32</sup> idem c.s.

<sup>33</sup> Integrazione A.d.D. 29/11/02

<sup>34</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 la formulazione precedente era "...iscritti, o comunque tenuti all'iscrizione alla Cassa, ad eccezione dei soli pensionati dopo la maturazione del supplemento di pensione..."

nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini delle imposte dirette con aliquota variabile in misura minima del dieci per cento (10%) e massima del diciassette per cento (17%)<sup>35</sup>.

9.2. Per i suoi fini istituzionali, é dovuta, inoltre, alla Cassa, da tutti gli iscritti agli albi dei Dottori commercialisti, la contribuzione stabilita dalle vigenti normative sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

9.3. Sono, altresì, dovuti alla Cassa dai soggetti e nei casi disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia i contributi per le indennità di maternità, le somme per la ricongiunzione di periodi assicurativi e per il riscatto degli anni di laurea e del periodo del servizio militare ivi compresi i servizi ad esso equiparati, nonché il contributo di solidarietà, secondo le norme del Regolamento.<sup>36</sup>

#### Art. 9bis - Termini in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori

9bis.1 - A far data dal 29/11/02, il termine relativo a tutti gli adempimenti sia di versamento che di comunicazione che documentari, nei confronti della Cassa in materia di iscrizioni, contribuzioni ed atti accessori, che scada nei giorni di sabato o festivi, è prorogato al giorno seguente non festivo<sup>37</sup>.

### TITOLO IV: TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

#### Art. 10 - Prestazioni

10.1. La Cassa eroga:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di **vecchiaia anticipata**<sup>38</sup>;
- c) pensioni di inabilità e invalidità;
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- e) indennità una tantum;
- f) provvidenze straordinarie;
- g) erogazioni a titolo assistenziale;
- h) indennità connesse alla maternità.

---

<sup>35</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03 e ratificata dall'A.d.D. del 19/5/04.

<sup>36</sup> Modifica e Integrazione dell'A.d.D. del 27-28/11/03: sostituiscono le parole "dalle leggi 11/12/1990 n. 379 e 5/3/1990 n. 45 i contributi ed i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione della indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi".

E' stato soppresso il comma 3 " Le predette forme di contribuzione sono regolate anche in tutti gli aspetti connessi, ivi comprese le comunicazioni obbligatorie alla Cassa, il controllo sulle comunicazioni, il pagamento e la riscossione dei contributi, le sanzioni per ritardato o omesso versamento dei contributi, dalla normativa vigente alla data della trasformazione della Cassa e dalle successive modifiche ed integrazioni deliberate dai competenti Organi anche per quanto riguarda la variazione dei contributi."

<sup>37</sup> Nuovo articolo deliberato dall'A.d.D. del 29/11/02

<sup>38</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 che sostituisce il termine "anzianità"

10.2. Le predette prestazioni sono erogate in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.<sup>39</sup>

### Art. 11 - Beneficiari

11.1. Alle condizioni e nelle misure previste per ciascun tipo di prestazione, sono beneficiari delle prestazioni della Cassa:

- a) coloro che contribuiscono o hanno contribuito alla Cassa sotto forma di contributo soggettivo e integrativo<sup>40</sup> e i loro familiari;
- b) coloro che contribuiscono o hanno contribuito alla Cassa sotto forma di contributo integrativo e i loro familiari per quanto riguarda le erogazioni a titolo assistenziale, secondo apposito Regolamento.<sup>41</sup>

## TITOLO V: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE INTERNO

### Art. 12 - Organi

12.1. Gli Organi della Cassa sono:

- a) l'Assemblea degli Associati<sup>42</sup>;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei sindaci.

### Art. 13 - Assemblea degli Associati<sup>43</sup> e elezione dell'Assemblea dei Delegati

13.1. L'Assemblea, formata dagli Associati<sup>44</sup> alla Cassa, si articola<sup>45</sup> in Assemblee parziali formate dagli Associati<sup>46</sup> appartenenti ai diversi Ordini professionali.

13.2. La competenza delle Assemblee consiste nell'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

---

<sup>39</sup> Modifica A.d.D. 29/11/00: nel testo precedente " Le predette prestazioni sono regolate dalla normativa già applicata alla data della trasformazione della Cassa e da successive modifiche e integrazioni deliberate dai competenti Organi nell'esercizio delle prerogative loro spettanti.

<sup>40</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>41</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente punto b) "coloro che contribuiscono o hanno contribuito alla Cassa sotto forma di contributo integrativo di cui al comma 2 del precedente articolo 9 e i loro familiari per quanto riguarda le sole erogazioni a titolo assistenziale"

<sup>42</sup> Modifica A.d.D 27/03/98: il lemma "iscritto" viene sostituito con il lemma "associato"

<sup>43</sup> idem c.s.

<sup>44</sup> idem c.s.

<sup>45</sup> Modifica A.d.D. 15/10/03: soppressa la parola "necessariamente".

<sup>46</sup> Modifica A.d.D 27/03/98: il lemma "iscritto" viene sostituito con il lemma "associato"

13.3. L'elezione si svolge presso le sedi degli Ordini locali<sup>47</sup> e partecipano all'elezione, con diritto di elettorato attivo e passivo, gli Associati<sup>48</sup> alla Cassa<sup>49</sup> che risultano altresì iscritti all'Albo locale<sup>50</sup> al 31 dicembre dell'anno precedente quello della indizione delle elezioni, sulla base di elenchi convalidati dal Consiglio di amministrazione, salvo, per quel che concerne il diritto di elettorato passivo, il disposto di cui all'art. 14.2 del presente Statuto.<sup>51</sup>

13.4. In ciascuna circoscrizione elettorale, coincidente con la circoscrizione dei singoli Ordini professionali o di più Ordini professionali secondo il criterio di cui al comma successivo, si eleggono i componenti dell'Assemblea dei delegati in ragione di un Delegato per ogni 450 o frazione residuale di 450 non inferiore a 225<sup>52</sup> Dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'indizione delle elezioni, risultano iscritti all'albo professionale formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

13.5. Qualora gli iscritti ad un Ordine siano meno di 225, si sommano agli iscritti facenti parte di uno o più Ordini professionali aventi competenza in circoscrizione territoriale confinante in maniera da raggiungere 450 unità o frazione di 450 non inferiore a 225<sup>53</sup>.

13.6. Modalità e termini per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati sono definiti dal Regolamento elettorale.<sup>54</sup>

<sup>55</sup>13.7. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Delegato<sup>56</sup>, il Presidente convoca la nuova Assemblea dei delegati, con l'ordine del giorno l'elezione dei componenti del

---

<sup>47</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "professionali"

<sup>48</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "gli iscritti associati".

<sup>49</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario: "e di cui all'art. 9, comma 1", formulazione soppressa dal Ministero del Lavoro. Successivamente, l'A.d.D. del 15/10/03 ha soppresso anche le parole ", ai sensi dell'art. 7,".

<sup>50</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "professionale".

<sup>51</sup> Integrazione dell'A.d.D. del 15/10/03.

<sup>52</sup> Modifica A.d.D. 20/04/99: nel testo originario "200 o frazione residuale di 200 non inferiore a 100". Successivamente l'A.d.D. del 15/10/03 ha ulteriormente modificato il testo che originariamente era: "400 o frazione residuale di 400 non inferiore a 200".

<sup>53</sup> Modifica A.d.D. 20/04/99: nel testo originario "100 (...) 200 unità o frazione di 200 non inferiore a 100". Successivamente l'A.d.D. del 15/10/03 ha ulteriormente modificato il testo che originariamente era "200 (...) 400 unità o frazione di 400 non inferiore a 200".

<sup>54</sup> Modifica A.d.D. 15/10/03: precedentemente l'articolo era il seguente: "Il Consiglio di amministrazione, almeno tre mesi prima della data di scadenza dell'Assemblea dei delegati da rinnovare, fissa la data dell'elezione dei nuovi delegati. La Giunta esecutiva, entro 30 giorni dalla determinazione della data dell'elezione, determina il raggruppamento in un'unica circoscrizione elettorale degli appartenenti ad Ordini professionali con numero di iscritti inferiore a 200 con gli iscritti che appartengono ad uno o più Ordini territorialmente confinanti in maniera da raggiungere 400 unità o frazione di 400 non inferiore a 200. Le operazioni elettorali si svolgono presso la sede di ciascun Ordine, nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento."

<sup>55</sup> L'A.d.D. del 15/10/03 ha soppresso i seguenti articoli: "13.7 "Gli elenchi di cui al precedente comma 3 e i raggruppamenti disposti dalla Giunta esecutiva, unitamente all'indicazione del numero dei candidati da eleggere in ciascuna Circonscrizione elettorale definito in base alla proporzione di cui al precedente comma 4, sono inviati a cura della stessa ai corrispondenti Ordini professionali almeno 60 giorni prima della data delle elezioni ed esposti a cura di questi nelle rispettive sedi per 15 giorni. Entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, potranno essere inviati rilievi ed osservazioni al Consiglio di amministrazione, a cui comunque compete la definitiva decisione al riguardo" - "13.8. Almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, a cura dell'Amministrazione della Cassa e a mezzo raccomandata, viene trasmesso a ciascun Ordine, per la relativa pubblicazione presso la sede, l'elenco degli Associati alla Cassa nell'ambito della circoscrizione elettorale con la indicazione del numero dei Delegati da eleggere ed è inviato a ciascun Associato avente diritto al voto il certificato elettorale con indicazione della data della votazione e della sede dell'Ordine presso cui recarsi per esprimere il voto." - "13.9. I Consigli degli Ordini nominano, fra gli iscritti associati alla Cassa, indicati al precedente comma 8, i componenti del seggio elettorale nelle persone del Presidente e di due scrutatori per le operazioni di voto e di spoglio. Per ciascun componente titolare del seggio elettorale è

Consiglio di Amministrazione e dei membri elettivi del Collegio dei sindaci e la determinazione dei rimborsi spese e delle indennità di carica di cui alla lettera i) dell'articolo 15.

#### Art. 14 - Composizione e durata dell'Assemblea dei delegati

14.1. L'Assemblea dei Delegati è composta dai rappresentanti degli **Associati**<sup>57</sup> alla Cassa eletti dagli **Associati**<sup>58</sup> medesimi.

14.2. L'Assemblea dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

14.3. I componenti dell'Assemblea, cessati dalla carica per qualsiasi ragione, sono sostituiti da coloro che nella graduatoria circoscrizionale formata sulla base dei voti riportati nell'elezione dell'Assemblea, li seguono immediatamente. In caso di parità di voti, si applica il criterio della anzianità di cui all'art. 17.2 del Regolamento elettorale. Ove manchi nella circoscrizione di appartenenza del Delegato cessato dalla carica un primo non eletto o qualora nessuno dei votati non eletti accetti la carica, sono indette elezioni suppletive con le modalità di cui al Regolamento elettorale. I componenti subentrati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso e il relativo mandato è considerato per intero, ai fini del computo di cui al comma 2, se espletato per un periodo superiore ad anni 2.<sup>59</sup>

14.4. I Delegati che si astengono, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni dell'Assemblea per tre sedute consecutive, sono dichiarati dall'Assemblea dei Delegati decaduti dalla carica.<sup>60</sup>

#### Art. 15 - Competenze dell'Assemblea dei delegati

15.1. L'Assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) indica i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni;
- b) approva il **budget**<sup>61</sup>, le eventuali variazioni e il **bilancio d'esercizio**<sup>62</sup>;

---

nominato un supplente." - "13.10. Per il voto si utilizzano schede di votazione predisposte dalla Cassa su modello approvato dal Consiglio di amministrazione e preventivamente firmate dal Presidente del Seggio." - "13.11. Ciascun elettore esprime il proprio voto trascrivendo sulla scheda di votazione un numero di nomi, non superiore al numero di Delegati da eleggere nella Circoscrizione di sua appartenenza, tratti dall'elenco degli iscritti associati della propria Circoscrizione elettorale. Il voto espresso a favore di un numero di nominativi superiore a quelli da eleggere è nullo relativamente ai nominativi eccedenti secondo l'ordine di trascrizione." - "13.12. I Presidenti dei seggi, terminate le operazioni di voto, dispongono l'immediato avvio delle operazioni di spoglio e comunicano alla Cassa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i risultati delle votazioni ed inviano alla Cassa tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali e in particolare le schede utilizzate per la votazione e i verbali." - "13.13. Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, procede, verificata la regolarità della documentazione ricevuta e confermata l'insussistenza di cause di ineleggibilità, alla proclamazione degli eletti. Qualora, nell'ambito della stessa circoscrizione, vi siano candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o con maggiore età, in caso di ulteriore parità."

<sup>56</sup> Integrazione A.d.D. 15/10/03.

<sup>57</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "iscritti"

<sup>58</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "iscritti"

<sup>59</sup> Modifica A.d.D. 15/10/03: originariamente il testo era il seguente "...al comma 13 dell'art. 13. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso".

<sup>60</sup> Modifica A.d.D. 15/10/04: originariamente il testo era: "decadono dalla carica".

- c) delibera sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione;
- d) definisce i criteri per l'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione ai fini della iscrizione alla Cassa;
- e) adotta Regolamenti per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità ai fini delle prestazioni pensionistiche;
- f) determina la tipologia e le categorie di destinatari delle attività assistenziali, predeterminandone la spesa nei limiti dei fondi disponibili;
- g) **elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Consiglio di amministrazione fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.13 dello Statuto<sup>63</sup>;**
- h) **elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Collegio dei sindaci, fra gli associati alla Cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.13 dello Statuto;<sup>64</sup>**
- i) determina i criteri per il riconoscimento **del compenso<sup>65</sup>**, dei rimborsi spese, **dei gettoni di presenza<sup>66</sup>** e delle **indennità<sup>67</sup>** ai componenti degli altri Organi della Cassa;
- l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti o da altre fonti normative;
- m) designa i soggetti ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 33.4<sup>68</sup>;
- n) **delibera in merito agli esiti del controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo.<sup>69</sup>**

#### **Art. 16 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati**

16.1. L'Assemblea dei delegati, convocata e presieduta dal Presidente della Cassa, nomina, in apertura dei lavori, un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

16.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle materie da trattare.

16.3. Le riunioni dell'Assemblea si tengono presso la sede della Cassa, salvo che vengano convocate altrove, purché in Italia.

16.4. L'Assemblea dei delegati è convocata almeno due volte l'anno, comunque in date utili per consentire la tempestiva approvazione del **budget<sup>70</sup>** e del **bilancio d'esercizio<sup>71</sup>**. L'avviso, redatto su

---

<sup>61</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio preventivo"

<sup>62</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio consuntivo"

<sup>63</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il precedente punto g) "elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio di amministrazione fra gli iscritti associati alla Cassa"

<sup>64</sup> Integrazione A.d.D. del 27-28/11/03

<sup>65</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>66</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>67</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98 nel testo originario "indennità di carica"

<sup>68</sup> Slittamento della numerazione a seguito dell'introduzione dell'art.28 sul conflitto di interessi

<sup>69</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>70</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio preventivo"

<sup>71</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio consuntivo"

qualsiasi supporto cartaceo o magnetico,<sup>72</sup> deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in uno con la documentazione attinente alle delibere da adottare<sup>73</sup>, con qualsiasi sistema di comunicazione compresi la lettera raccomandata tramite servizio postale, il telegramma, il telefax e la posta elettronica diretta che renda possibile il riscontro dell'avvenuta trasmissione.<sup>74</sup>

16.5. L'Assemblea dei delegati può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio di amministrazione; su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti; su richiesta del Collegio sindacale<sup>75</sup>.

16.6. La riunione dell'Assemblea, in prima convocazione<sup>76</sup>, è valida se interviene la maggioranza dei Delegati. In seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima, l'adunanza è validamente costituita se interviene<sup>77</sup> almeno un terzo dei Delegati.

16.7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'atto della votazione<sup>78</sup>.

16.8. Per l'approvazione delle modificazioni o integrazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale di cui all'art. 13 dello Statuto,<sup>79</sup> è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Ove alcuno dei Delegati eletti sia cessato dalla carica e non ancora sostituito, i quorum di cui al presente comma e di cui al comma 16.6 vanno calcolati scomputando il numero dei Delegati cessati e non sostituiti<sup>80</sup>.

16.9. Nelle deliberazioni che li riguardano personalmente i Delegati non hanno diritto di voto.

16.10. Non sono ammessi voti per delega.

16.11. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, verbale, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

16.12. La facoltà di impugnare le deliberazioni dell'Assemblea, nei soli casi previsti dalla legge, compete ai Delegati assenti o dissenzienti. Gli assenti devono esercitarla nel termine perentorio di due mesi dalla data di comunicazione del provvedimento approvato. I dissenzienti devono esercitarla nel termine perentorio di due mesi dalla data di approvazione del provvedimento.<sup>81</sup>

## Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

<sup>72</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>73</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>74</sup> Modifiche ed integrazioni A.d.D. 27-28/11/03

<sup>75</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03 la precedente formulazione era "su richiesta del Collegio sindacale per le materia di sua competenza"

<sup>76</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>77</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03, sostituisce le parole "con la presenza di"

<sup>78</sup> Modifica Ad.D. 27/03/98: nel testo originario "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti all'atto della votazione"

<sup>79</sup> Integrazione A.d.D. 15/10/03.

<sup>80</sup> Integrazione A.d.D. 15/10/03.

<sup>81</sup> Modifica e integrazione A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " compete ai Delegati assenti o dissenzienti e deve essere esercitata nel termine perentorio di tre mesi dalla data di approvazione del provvedimento"

17.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui:

- a) otto eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei delegati fra gli associati alla Cassa. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Fra coloro<sup>82</sup> che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto chi ha<sup>83</sup> il più elevato numero di anni di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età;
- b) un funzionario<sup>84</sup> del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<sup>85</sup>.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.<sup>86</sup> I suoi Componenti elettivi possono essere rieletti per una sola volta consecutivamente.

17.3. I Consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.

17.4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di componenti elettivi del Consiglio subentra il primo non eletto<sup>87</sup>. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea è convocata d'urgenza per la rielezione dell'intero Consiglio di Amministrazione<sup>88</sup>.

17.5. I componenti subentrati, di cui al comma precedente, restano<sup>89</sup> in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, a cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione della Cassa non attribuite ad altri Organi, esercita in particolare i seguenti compiti:

- a) predispone il budget<sup>90</sup> con la relativa relazione e con indicazione dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti in relazione alle forme di impiego di cui al successivo articolo 36<sup>91</sup>; predispone, altresì, le eventuali note di variazione al budget<sup>92</sup> e il bilancio d'esercizio<sup>93</sup>, con la relativa relazione, da presentare all'Assemblea<sup>94</sup> dei Delegati per l'approvazione;
- b) delibera, nell'ambito dei criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e sentito il parere vincolante<sup>95</sup> dell'Assemblea dei Delegati<sup>96</sup>:

<sup>82</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "i candidati"

<sup>83</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "il candidato con"

<sup>84</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "rappresentante"

<sup>85</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale"

<sup>86</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "...quattro anni, tenendo comunque conto di quanto indicato nel successivo articolo 43. I suoi Componenti..."

<sup>87</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " l'Assemblea dei delegati provvede alla loro sostituzione nella prima riunione successiva, nominando il primo candidato non eletto"

<sup>88</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "per l'elezione di nuovi Consiglieri al posto di quelli che hanno lasciato la carica"

<sup>89</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "durano"

<sup>90</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio preventivo"

<sup>91</sup> Numerazione slittata a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 28

<sup>92</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio preventivo"

<sup>93</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio consuntivo"

<sup>94</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "Comitato"

<sup>95</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

- sulla misura, sui limiti, sui criteri e sulle modalità di calcolo delle aliquote contributive;<sup>97</sup>
  - sulla misura, sulle condizioni, sui criteri e sulle modalità di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto<sup>98</sup>;
  - sulla fissazione dell'entità dei contributi dovuti;
  - sulle modalità e termini delle corresponsioni<sup>99</sup> e delle comunicazioni<sup>100</sup>.
- c) espleta le funzioni attribuitegli da altre fonti, come la predisposizione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21;
- d) delibera sui criteri di tenuta della contabilità;
- e) dispone l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio indicati nel budget<sup>101</sup>;
- f) adempie alle funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa;
- g) predispone schemi e documentazioni utili per le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
- h) può provvedere, per il miglior raggiungimento dei risultati connessi all'attività di natura strumentale e senza scopo di lucro, alla costituzione di Società di servizi o alla partecipazione a Società del genere ovvero alla stipula di contratti di risultato nelle forme del contratto di lavoro autonomo con predeterminazione di oggetto, durata e compensi;
- i) attribuisce, con periodicità almeno biennale<sup>102</sup>, l'incarico di elaborare il bilancio tecnico di cui al successivo articolo 34 ed esegue il controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo, di cui riferisce tempestivamente all'Assemblea<sup>103</sup>;
- l) può disporre l'effettuazione di ricerche, elaborazioni, studi connessi all'attività della Cassa, anche tramite la costituzione di apposite Commissioni e utilizzando l'apporto di esperti esterni, previa determinazione di obiettivi, durata e costi;
- m) definisce l'ordinamento dei servizi, la composizione quali-quantitativa dell'organico della Cassa, il Regolamento del personale, tenendo conto della possibile applicazione, da parte della Cassa, di contratti collettivi di lavoro;
- n) determina i criteri per il riconoscimento dei rimborsi spese e di gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea dei delegati;
- o) delibera la partecipazione, anche mediante specifiche forme di rappresentanza, o comunque l'adesione alla contrattazione collettiva al fine di regolare il trattamento economico-normativo del personale;
- p) provvede all'assunzione del personale ed alla relativa amministrazione<sup>104</sup>;
- q) decide in via definitiva sui ricorsi avverso le deliberazioni della Giunta e avverso i provvedimenti eventualmente delegati al Direttore Generale, nonché avverso l'iscrizione a ruolo per la riscossione dei contributi e dei relativi accessori, sulla base di apposito regolamento<sup>105</sup>;
- r) elegge il Presidente della Cassa secondo le norme del comma 1 del successivo articolo 23;

---

<sup>96</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03 con eliminazione della frase " ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30/06/94 n. 509, e dell'art. 3, comma 2, della Legge 8/8/9, n. 335"

<sup>97</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " sulle variazioni delle aliquote contributive e delle percentuali di rendimento del reddito pensionabile nell'ambito delle normative vigenti al riguardo"

<sup>98</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " sulla determinazione della misura e sulle modalità di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto"

<sup>99</sup> Modifica A.d.D. 29/11/00: nel testo precedente al punto b) "delibera, anche a seguito delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, sulle variazioni delle aliquote contributive e delle percentuali di rendimento del reddito pensionabile nell'ambito delle normative vigenti al riguardo." Il comma terminava in questo punto.

<sup>100</sup> Ulteriore integrazione deliberata dall'A.d.D. del 29/11/02.

<sup>101</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio di previsione"

<sup>102</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "triennale"

<sup>103</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>104</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>105</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " delibera sui ricorsi avverso le deliberazioni della Giunta"

- s) elegge il Vice Presidente della Cassa;
- t) nomina al proprio interno: la Giunta Esecutiva; la Commissione per le congruità; la Commissione per la stabilità di lungo periodo e finanziaria; altre eventuali e temporanee Commissioni per istruire affari di propria competenza;<sup>106</sup>
- u) nomina il Direttore generale della Cassa e il Vice Direttore generale<sup>107</sup>;
- v) promuove i contatti e assicura le intese con i Consigli degli Ordini e con il Consiglio Nazionale, decidendo anche sulle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle intese connesse all'attività della Cassa;
- w) delibera sulle iscrizioni alla Cassa, sulle cancellazioni e sulle previste restituzioni di contributi, sui rimborsi delle somme non dovute ai sensi dell'art. 2033 c.c., sui discarichi e sugli sgravi delle somme iscritte a ruolo;<sup>108</sup>
- x) procede al raggruppamento in un'unica circoscrizione elettorale degli appartenenti agli Ordini professionali, così come previsto dall'art.13 dello Statuto.<sup>109</sup>

18.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, alla Giunta esecutiva, a singoli Consiglieri particolari funzioni.<sup>110</sup>

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale:

- a) le funzioni di cui al punto w del comma 18.1 del presente articolo;
- b) i provvedimenti su riscatti, ricongiunzioni, ripristini, esoneri;
- c) le delibere relative a tutte le prestazioni assistenziali escluse quelle che richiedono apprezzamento discrezionale del Consiglio;
- d) le delibere sulle indennità di maternità;
- e) la revisione delle decisioni assunte ai sensi dei punti a, b, c, d del presente comma, su istanza degli interessati o d'ufficio;
- f) di provvedere alle assunzioni del personale e alla relativa amministrazione, alle relazioni sindacali e alle negoziazioni nei limiti del mandato;
- g) altre funzioni inerenti la gestione di competenza del Consiglio d'Amministrazione.<sup>111</sup>

#### **Art. 19 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Cassa almeno ogni due mesi ovvero nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta, **perlomeno**<sup>112</sup>, un terzo dei suoi componenti o il Collegio sindacale<sup>113</sup>.

19.2. Il Consiglio è convocato almeno 10 giorni prima della riunione mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la lettera raccomandata tramite servizio postale, il telegramma, il telefax e la posta elettronica diretta

---

<sup>106</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>107</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>108</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>109</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>110</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>111</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>112</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>113</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "...Collegio sindacale per le materie di sua competenza."

che renda possibile il riscontro dell'avvenuta trasmissione<sup>114</sup> contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno 5 giorni prima della riunione. Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima della riunione.

19.3. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.

19.4. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti<sup>115</sup> e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

19.5. In apertura della riunione, il Consiglio nomina<sup>116</sup>, fra i propri componenti, un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione che alla fine è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

#### Art. 20 - Composizione e durata della Giunta Esecutiva

20.1. La Giunta esecutiva è composta da tre componenti: il Presidente - o su sua delega il Vice Presidente - e da due<sup>117</sup> membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

20.2. La Giunta dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione che la esprime.

#### Art. 21 - Competenze della Giunta esecutiva

21.1. La Giunta provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati, alla revoca e alle rettifiche delle pensioni sulla base delle norme vigenti e delle decisioni e direttive del Consiglio d'Amministrazione.<sup>118</sup>

#### Art. 22 - Convocazione e deliberazioni della Giunta esecutiva

22.1. Il Presidente della Cassa convoca la Giunta con cadenza almeno bimestrale.

22.2. La convocazione è regolata dalle norme previste per il Consiglio di amministrazione, salvo che per il termine di preavviso che, in caso di urgenza, può essere ridotto a 3 giorni.

22.3. Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno due<sup>119</sup> componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti<sup>120, 121</sup>.

---

<sup>114</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la frase " mediante comunicazione spedita a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della riunione"

<sup>115</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "a maggioranza dei voti espressi"

<sup>116</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "individua"

<sup>117</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole " dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Membri"

<sup>118</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il comma " La Giunta ha le seguenti funzioni: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa, sulle cancellazioni e sulle previste restituzioni di contributi; c) provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati; d) decide sui ricorsi presentati dagli iscritti nei casi e con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 ed eventuali, successive modificazioni."

<sup>119</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "tre"

22.4. In apertura della riunione, la Giunta **nomina**<sup>122</sup>, fra i propri componenti, un Segretario con il compito di redigere il verbale della riunione che alla fine è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

22.5. Contro le **deliberazioni**<sup>123</sup> della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione **secondo apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Delegati**.<sup>124</sup>

### **Art. 23 - Presidente della Cassa**

23.1. Il Presidente della Cassa è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi o, qualora nessuno dei Consiglieri consegua tale maggioranza nelle prime due votazioni, tramite ballottaggio fra i candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. **Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il Presidente**<sup>125</sup>.

23.2. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa; sovrintende all'andamento generale della stessa<sup>126</sup>.

23.3. Il Presidente adempie inoltre alle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti o da specifiche deleghe disposte dal Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti che **ritiene**<sup>127</sup> necessari in caso di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione o della Giunta esecutiva in relazione alle competenze di tali Organi.

23.4. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 24 - Norme di comportamento degli Amministratori**

24.1. Gli Amministratori, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo regole di correttezza e diligenza e non agire, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi con la Cassa.

24.2. Gli Amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del codice civile.

### **Art. 25 - Collegio dei sindaci**

---

<sup>120</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "a maggioranza dei voti espressi"

<sup>121</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: la precedente formulazione era "...dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente".

<sup>122</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "individua"

<sup>123</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "decisioni"

<sup>124</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Qualora non intervenga la decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto"

<sup>125</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>126</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: eliminata la parte finale del comma "avvalendosi dell'attività di supporto e di collaborazione del Direttore Generale".

<sup>127</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "ritenesse"

25.1. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, dei quali:

- a) un membro effettivo e un membro supplente, con funzioni di Presidente del Collegio, **nominato tra i propri funzionari<sup>128</sup>**, in rappresentanza del Ministero del Lavoro **e delle Politiche Sociali<sup>129</sup>**;
- b) un membro effettivo e un membro supplente, **nominato tra i propri funzionari<sup>130</sup>**, in rappresentanza del Ministero **dell'Economia e delle Finanze<sup>131</sup>**;
- c) tre membri effettivi e tre supplenti, eletti **a scrutinio segreto<sup>132</sup>** dall'Assemblea dei Delegati fra gli **Associati<sup>133</sup>** alla Cassa che siano iscritti al registro dei Revisori contabili. **Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. Fra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di voti è eletto colui che ha il più elevato numero di anni di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.<sup>134</sup>**

25.2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto nel successivo articolo 27, valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

25.3. Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con la responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili **e redige - ogni due anni - un verbale illustrativo delle risultanze del proprio controllo sul monitoraggio degli equilibri di lungo periodo effettuato dal Consiglio di Amministrazione<sup>135</sup>**; il Presidente del Collegio sindacale provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

**I Sindaci devono assistere all'Assemblea dei Delegati ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.**

**I Sindaci possono assistere alle sedute della Giunta Esecutiva.**

**I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.<sup>136</sup>**

25.4. Il Collegio sindacale dura in carica 4 anni ed i suoi membri elettivi non possono essere rieletti per più di una volta **consecutivamente<sup>137</sup>**.

## Art. 26 - Direttore Generale

**Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, stabilendo, all'atto della nomina, la tipologia del rapporto, la relativa durata, i compiti ed i compensi<sup>138</sup>.**

---

<sup>128</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>129</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole " della Previdenza sociale"

<sup>130</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>131</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole " del Tesoro"

<sup>132</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>133</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: nel testo originario "iscritti"

<sup>134</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>135</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>136</sup> Modifica e integrazione A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le frasi "I Sindaci possono partecipare all'Assemblea dei Delegati ed al Consiglio di Amministrazione; possono partecipare alla Giunta Esecutiva. I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio"

<sup>137</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>138</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: il testo originario era: "26.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di elementi di valutazione riguardanti i titoli professionali posseduti, le precedenti esperienze di lavoro, il possesso

### Art. 27 – Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale

27.1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione del Dottore commercialista, il requisito della professionalità, richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi della Cassa, è considerato esistente per tutti i Professionisti associati<sup>139</sup> alla Cassa.

27.2. Per essere componente dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale è richiesto, altresì:

- il requisito dell'onorabilità, da considerare insito nei requisiti previsti ai fini della iscrizione e permanenza nell'Albo professionale;
- che l'interessato abbia inviato alla Cassa le prescritte comunicazioni obbligatorie e che sia in regola con il pagamento dei contributi. La carenza di questi requisiti può essere sanata dall'eletto nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui detta carenza venga comunicata all'interessato dalla Direzione della Cassa, pena la decadenza dalla carica.<sup>140</sup>

27.3 Oltre alla radiazione dall'albo professionale, costituiscono, comunque, condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:

- a) l'aver subito condanne, anche di primo grado se non già annullate da sentenze di grado superiore, o aver patteggiato la pena per delitti non colposi comportanti la pena detentiva superiore a due anni;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del Codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni;
- c) l'essere in lite giudiziale con la Cassa<sup>141</sup>.

27.4 Decade inoltre dalla carica colui il quale risulti cancellato, per qualsiasi motivo, dalla Cassa.<sup>142</sup>

### Art 28 – Conflitto di interessi<sup>143</sup>

28.1 Quando sia iscritto all'ordine del giorno dell'organo di appartenenza (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Giunta Esecutiva) un argomento relativamente al quale alcuno dei

---

di specifiche e comprovate capacità e attitudini rispetto alle funzioni da svolgere; 26.2 Il Direttore Generale collabora al coordinamento e all'armonizzazione dell'attività dei diversi organi della Cassa, presenziando alle loro riunioni; sovrintende, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti, all'organizzazione dei diversi servizi e uffici della Cassa, in modo da indirizzare e coordinare sul piano tecnico e operativo le attività"; è Capo del personale, provvedendo alla relativa assegnazione agli Uffici e proponendo alla Giunta Esecutiva i provvedimenti che attengono alla disciplina del personale stesso; controlla e indirizza l'adempimento delle incombenze derivanti dalla deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva e dai provvedimenti adottati dal Presidente ; cura i rapporti della Cassa con gli iscritti, i contribuenti, gli Uffici esterni pubblici e privati; 2.3 Nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento operativi, il Direttore Generale esercita, inoltre, specifiche funzioni conferitegli dai Regolamenti e dagli Organi della Cassa. In caso di sua assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nella delibera di nomina del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione fissa, oltre la durata del rapporto non inferiore a cinque anni e comunque rinnovabile, il relativo trattamento economico e normativo e i criteri del rimborso delle spese."

<sup>139</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "iscritti"

<sup>140</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il comma " Per la partecipazione all'Assemblea dei delegati ed al Consiglio di amministrazione nonché per ricoprire le cariche a cui si accede per elezione, è richiesto, altresì, il requisito dell'onorabilità, da considerare insito nei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale."

<sup>141</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>142</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>143</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

componenti dell'organo medesimo abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, questi deve darne notizia agli altri componenti ed astenersi dall'esercizio del diritto di voto.

Al verificarsi del caso, i quorum degli organi si calcolano al netto di coloro che sono in conflitto di interessi.

Le fattispecie di conflitto di interessi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) operazioni che coinvolgano personalmente il componente dell'organo sia come persona fisica che come rappresentante di una persona giuridica (contratto con se stesso);
- b) operazioni nelle quali il componente dell'organo o il coniuge sia parente fino al 3° grado o legato da vincoli di affiliazione o sia convivente dei terzi coinvolti nella operazione medesima;
- c) operazioni nelle quali il componente dell'organo o il coniuge abbia causa pendente o rapporti di debito o credito con alcuna delle parti coinvolte nella operazione medesima;
- d) operazioni che vedano coinvolti terzi con i quali il componente dell'organo sia legato da rapporti di tutela o curatela;
- e) operazioni che vedano coinvolti terzi dei quali il componente dell'organo sia procuratore, consulente o con i quali sia in relazione di affari professionali;
- f) operazioni nelle quali abbiano un interesse enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o stabilimenti dei quali il componente sia amministratore o gerente.

28.2 E' annullabile la delibera che abbia recato un danno alla Cassa presa con il voto favorevole e determinante del soggetto che abbia un interesse in conflitto con quello della Cassa.

28.3 Qualora si rilevi che un componente elettivo del Consiglio di Amministrazione, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, non ne dia notizia agli altri componenti l'organo amministrativo e al Collegio Sindacale e non si astenga dall'esercizio del diritto di voto, questi può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Delegati su proposta formulata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione o su richiesta del Collegio dei Sindaci.

28.4 Qualora un Sindaco abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della Cassa, relativamente ad un argomento all'ordine del giorno dell'Organo sulla cui attività esercita il controllo, questi deve darne notizia agli altri componenti del Collegio stesso.

28.5 Qualora si rilevi che un componente elettivo del Collegio Sindacale, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non ne dia notizia agli altri componenti del Collegio Sindacale stesso, questi può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Delegati su proposta formulata dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di suo impedimento, dalla maggioranza dei componenti del Collegio stesso.

## **TITOLO VI: PATRIMONIO E ENTRATE**

### **Art. 29<sup>144</sup> - Patrimonio**

29.1. Il patrimonio della Cassa è costituito da:

- a) beni mobili, immobili, partecipazioni<sup>145</sup> e valori di proprietà della Cassa e crediti di cui la stessa risulti titolare;

---

<sup>144</sup> Numerazione di tutti gli articoli slittata a seguito dell'inserimento dell'articolo 28.

b)<sup>146</sup> i beni acquisiti per effetto di lasciti, donazioni, provvidenze.

29.2. I beni immobili già di proprietà della Cassa **esistenti all'atto della**<sup>147</sup> trasformazione sono elencati, con l'indicazione del loro valore, anche al fine di comprovare l'ottemperanza all'obbligo della riserva legale, nell'elenco allegato **allo**<sup>148</sup> Statuto, sotto la lettera A, **nel testo approvato con decreto interministeriale del 2/8/95**<sup>149</sup>.

## Art. 30 - Entrate

30.1. Le entrate della Cassa sono le seguenti:

- a) contributi obbligatori e volontari ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti;
- b) importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;
- c) redditi patrimoniali;
- d) ogni altra eventuale entrata<sup>150</sup>.

30.2. I contributi e gli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio vengono riscossi in conformità ad apposita delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione<sup>151</sup>.

## Art. 31 - Variabilità delle entrate contributive

31.1. L'ammontare delle aliquote contributive soggettive e integrative, dei contributi minimi e degli altri eventuali contributi, può essere variato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della assemblea dei delegati, in rapporto alle risultanze dei bilanci di esercizio e del bilancio tecnico, considerando le esigenze di equilibrio e stabilità di lungo periodo della gestione sulla base dell'andamento delle entrate, degli oneri per prestazioni, dei costi fissi e delle imposte.<sup>152</sup>

31.2<sup>153</sup>. Ogni anno i ricavi<sup>154</sup> della Cassa, dedotti i costi<sup>155</sup> di gestione, sono destinati al minimo per il novantotto per cento al fondo per la previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici e per la

---

<sup>145</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98; nel testo originario: "beni mobili, immobili, valori di proprietà della Cassa prima della trasformazione e crediti di cui la stessa risulta titolare"

<sup>146</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: eliminato il precedente punto "b) gli importi destinati a formare speciali accantonamenti".

<sup>147</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>148</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>149</sup> Integrazione A.d.D. 27/03/98

<sup>150</sup> Modifica A.d.D. 29/11/00: nel testo precedente "a) i contributi dovuti dagli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti nelle forme del contributo soggettivo e del contributo integrativo e loro accessori o altre forme di contribuzione che dovessero essere previste dalla legislazione successiva; b) i frutti del patrimonio e ogni altra entrata in conto capitale; c) le acquisizioni derivanti da lasciti, donazioni, provvidenze, contribuzioni in qualsiasi forma; d) il gettito derivante dalla Marca Comune fino alla scadenza di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414; e) il contributo capitaro per l'erogazione della indennità di maternità; f) I versamenti concernenti la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi ai sensi della Legge 5/03/90 n° 45.

<sup>151</sup> Integrazione A.d.D. 29/11/00

<sup>152</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03, sostituisce il precedente comma " Le percentuali del contributo soggettivo e del contributo minimo di cui all'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 possono essere variate, entro i valori massimi legislativamente fissati, con cadenza triennale. Il contributo integrativo di cui all'articolo 11 della stessa legge 29 gennaio 1986, n. 21, può essere variato, entro il valore massimo legislativamente fissato, con cadenza annuale."

<sup>153</sup> Numerazione modificata a seguito della soppressione dei seguenti commi 2, 3 e 4

restituzione dei contributi, e al massimo per il due per cento, al fondo per l'assistenza per l'erogazione dei trattamenti assistenziali<sup>156</sup>.

## TITOLO VII: GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

### **Art. 32 - Equilibrio finanziario della gestione**

32.1. La gestione della Cassa punta ad assicurare l'equilibrio finanziario come condizione necessaria della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire le cause di squilibrio.

### **Art. 33 - Esercizio sociale e bilanci**

33.1. L'esercizio **sociale**<sup>157</sup> ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

33.2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il **budget**<sup>158</sup>, indicando i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e il **bilancio d'esercizio**<sup>159</sup>, che devono essere presentati all'Assemblea dei delegati per l'approvazione rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

33.3. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare il **budget**<sup>160</sup> e il **bilancio d'esercizio**<sup>161</sup>, corredati da relazione accompagnatoria, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Delegati, al Collegio Sindacale<sup>162</sup>.

33.4. Il **bilancio d'esercizio**<sup>163</sup> è sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei Revisori contabili.

---

<sup>154</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "le entrate"

<sup>155</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "dedotte le spese"

<sup>156</sup> [Integrazione A.d.D. 27/06/01](#)

<sup>157</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "esercizio finanziario"

<sup>158</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio di previsione"

<sup>159</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio consuntivo"

<sup>160</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio di previsione"

<sup>161</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01: nel testo precedente "bilancio consuntivo"

<sup>162</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98: eliminata la parte finale del comma "salvo rinuncia del termine da parte di quest'ultimo".

<sup>163</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "rendiconto annuale"

33.5. I documenti e le scritture contabili rilevanti ai fini probatori potranno essere conservati su supporti di immagini, con l'osservanza delle modalità stabilite per legge.

#### Art. 34 - Bilancio tecnico

34.1 Almeno con periodicità **biennale**<sup>164</sup>, il Consiglio di Amministrazione affida ad Attuario il compito di predisporre il bilancio tecnico attuariale, in particolare con riferimento ai fatti acquisiti e previsti per la componente pensionistica della gestione.

34.2. Le risultanze del bilancio sono valutate in funzione del mantenimento dell'equilibrio finanziario secondo quanto in particolare indicato ai precedenti articoli 31 e 32<sup>165</sup>.

#### Art. 35 - Riserva legale

35.1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni viene prevista in bilancio una riserva non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere.

35.2. All'eventuale adeguamento si applicano le modalità previste dall'art. 1, comma 4°, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

#### Art. 36 - Impieghi

36.1. Le somme, delle quali non sia necessario conservare la liquidità, possono essere impiegate nei seguenti modi:

- a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
- c) costruzione, acquisto di immobili, in Italia o all'estero, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi degli stessi;
- d)<sup>166</sup> quote di fondi comuni di investimento;
- e) acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere;
- f) azioni o quote di società immobiliari;
- g) depositi bancari, prodotti finanziari bancari e assicurativi;
- h)<sup>167</sup> altri modi individuati dal Consiglio di Amministrazione che, anche attraverso oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti, consentano di contemperare l'esigenza della sicurezza degli investimenti con l'esigenza di una soddisfacente redditività degli impieghi.

---

<sup>164</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce la parola "triennale"

<sup>165</sup> Modifica A.d.D. 27/03/98

<sup>166</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: eliminata la precedente lettera "d) mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, per somma non eccedente il 60% del valore degli immobili stessi"

<sup>167</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: eliminata la precedente lettera "i) prestiti per l'acquisto di beni strumentali destinati esclusivamente allo svolgimento ed allo sviluppo dell'attività professionale da parte di iscritti associati"

36.2<sup>168</sup>

## TITOLO VIII: PERSONALE

### **Art. 37 - Personale**

37.1. Il rapporto di lavoro dipendente con la Cassa ha natura privata ed è regolato contrattualmente.

## TITOLO IX: LIBRI SOCIALI

### **Art. 38 - Libri sociali**

38.1. I Libri della Cassa sono costituiti da:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libri delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
- d) libro dei beni ammortizzabili.<sup>169</sup>

38.2. I libri di cui al comma 1 sono tenuti secondo le regole del Codice Civile ed i libri di cui alla lettera c del comma 1 devono essere, inoltre, vidimati dal Presidente del Collegio dei Sindaci o da un notaio.<sup>170</sup>

## TITOLO X: VIGILANZA SULLA CASSA

### **Art. 39 - Invio delle deliberazioni per l'approvazione**

39.1. Le delibere dell'Assemblea dei delegati di modificazione e integrazione dello Statuto e dei Regolamenti sono inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>171</sup> e al Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>172</sup> per l'approvazione. Sono, altresì, inviate ai predetti Ministeri, per l'approvazione, le delibere del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1<sup>173</sup>, lett. b) dell'articolo 18, in materia di contributi e prestazioni.

### **Art. 40 - Esecutività di altri atti**

---

<sup>168</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: abrogato il comma 2 che recitava "I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro"

<sup>169</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>170</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il comma " Tutti i libri suddetti sono numerati progressivamente in ogni pagina e inizialmente vidimati dal Presidente del Collegio dei sindaci e tenuti secondo le regole del Codice civile. "

<sup>171</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "e della Previdenza sociale"

<sup>172</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "del Tesoro"

<sup>173</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

40.1. Gli atti e le delibere concernenti i **budget**<sup>174</sup>, le note di variazione al **budget**<sup>175</sup>, i **bilanci d'esercizio**<sup>176</sup>, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nelle scelte degli investimenti, così come indicati in ogni **budget**<sup>177</sup>, nonché le delibere contenenti criteri direttivi generali sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>178</sup>, che, d'intesa, possono formulare motivati rilievi, rinviando gli atti al nuovo esame da parte degli Organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci **d'esercizio**,<sup>179</sup> entro 60 giorni dalla data di ricezione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione, per tutti gli atti di cui al presente articolo. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

#### **Art. 41 - Comunicazioni all'Albo delle Associazioni**

41.1. Entro trenta giorni dalla proclamazione o nomina dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>180</sup> per la iscrizione nell'Albo di cui all'art.4, comma primo, del Decreto Legislativo 30.6.1994, n. 509.

### **TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 - Proroga delle funzioni**

42.1. I componenti dei diversi Organi della Cassa continuano ad espletare le loro funzioni fin quando, nelle forme previste, non vengono nominati i nuovi componenti, prestando comunque la loro collaborazione per il puntuale e regolare rinnovo delle cariche.

42.2 Per gli effetti di cui agli artt. 14.2, 17.2 e 25.4 dello Statuto, si considerano anche i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.<sup>181</sup>

#### **Art. 43 - Norme di rinvio**

43.1 L'Ente è disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 509/94 e nel presente Statuto. Non si applicano le norme del codice civile sulle persone giuridiche incompatibili con il D.Lgs. n. 509/94.<sup>182</sup>

### **TITOLO XII: NORME TRANSITORIE**

---

<sup>174</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "bilanci preventivi"

<sup>175</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "bilancio di previsione"

<sup>176</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "conti consuntivi"

<sup>177</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "bilancio preventivo"

<sup>178</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "e della Previdenza sociale"

<sup>179</sup> Modifica A.d.D. 28/11/01 nel testo precedente "consuntivi"

<sup>180</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce le parole "e della Previdenza sociale"

<sup>181</sup> Integrazione A.d.D. 27-28/11/03

<sup>182</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce il comma " Gli aspetti non considerati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione sono regolati dalle norme del codice civile, in quanto applicabili, e dalle norme previgenti alla trasformazione della Cassa, ferma restando la facoltà della Cassa di apportarvi successive integrazioni e modifiche nell'esercizio dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile e delle altre prerogative ad essa spettanti."

**Art. 44 - Composizione della Giunta Esecutiva<sup>183</sup>**

Le disposizioni di cui all'art.20 relative alla nuova composizione della Giunte Esecutiva, si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato dell'attuale Giunta Esecutiva o a decorrere dal trentesimo giorno dall'approvazione, da parte degli Organi vigilanti, del presente Statuto, se successive.

**Art. 45 - Delega al Consiglio di Amministrazione<sup>184</sup>**

Il Consiglio di Amministrazione è delegato, in deroga a quanto previsto dall'art.15.1 lett.b, a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto e del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, ad adattare il budget 2004 qualora vi siano conseguenti esigenze di reimpostazione e/o riclassificazione. Il budget eventualmente così modificato sarà portato a ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Delegati.

---

<sup>183</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce l'articolo "**Art. 43 - Conferma degli Organi** - 43.1. Gli Organi già operanti al momento della trasformazione della Cassa restano in carica fino alle normali scadenze. I limiti di rieleggibilità dei componenti gli Organi Collegiali si applicano a far tempo dal mandato in corso."

<sup>184</sup> Modifica A.d.D. 27-28/11/03: sostituisce l'articolo "**Art. 44 - Adeguamento della contabilità** - 44.1. Nell'esercizio 1995, la Cassa potrà approvare, in corso di esercizio, un bilancio di assestamento in relazione alle innovazioni conseguenti alla trasformazione e alla adozione, con gli opportuni adeguamenti, dei criteri di redazione del bilancio previsti per le Società per azioni."